



COMUNE DI FORNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO per l'utilizzo dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore, dell'inno nazionale e delle bandiere

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 15/06/2026

SOMMARIO

CAPO I – SCOPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 Scopo

CAPO II - LO STEMMA

Articolo 2 Descrizione dello stemma

Articolo 3 Riproduzione dello stemma

CAPO III - IL GONFALONE

Articolo 4 Descrizione del Gonfalone

Articolo 5 Uso del Gonfalone

Articolo 6 Altre occasioni in cui può essere utilizzato il Gonfalone

Articolo 7 Circostanze particolari per la partecipazione del Gonfalone

Articolo 8 Collocazione del Gonfalone

CAPO IV - LA FASCIA TRICOLORE

Articolo 9 La fascia tricolore

Articolo 10 Uso della fascia tricolore

Articolo 11 Partecipazione del Sindaco a cerimonie o ricorrenze

CAPO IV - LE BANDIERE

Articolo 12 Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

Articolo 13 Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

Articolo 14 Modalità di esposizione delle bandiere

CAPO V – INNO NAZIONALE

Articolo 15 -Inno nazionale

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

Articolo 17 Entrata in vigore

CAPO I SCOPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 Scopo

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere ai sensi della legge 5 febbraio 1998 n. 22 "Uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione Europea", del Regolamento del Governo sull'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici" approvato con D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 e dell'articolo 6 dello Statuto Comunale.

CAPO II LO STEMMA

Articolo 2 Descrizione dello stemma

2. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma regolarmente iscritto nel registro dell'Ufficio Araldico, approvato con D.P.C.M. in data 21 marzo 1972 così descritto:

Lo stemma si presenta troncato: nel primo di rosso, all'aquila d'oro al volo spiegato; nel secondo d'oro, un forno, in assonanza con il toponimo. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante, azzurra, spicca il motto, in caratteri maiuscoli neri: VIRTUS ET LABOR AD SOLIUM DUCUNT.

Il gonfalone è un drappo di rosso.

Articolo 3 Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- ☐ sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- ☐ sui timbri ad uso degli uffici;
- ☐ sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Forno Canavese;
- ☐ sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
- ☐ sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- ☐ sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- ☐ sugli automezzi comunali;
- ☐ sul vestiario;
- ☐ sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- ☐ sul sito internet del Comune;
- ☐ su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.

2. Di norma, a fianco dello stemma, è riportata la dizione "Comune di Forno Canavese".

3. Nessun ente pubblico o privato, associazioni, comitati o singoli cittadini possono far uso in qualunque modo dello stemma civico, né riprodurlo a qualunque titolo, anche se in via occasionale.

4. Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma comunale può comunque essere rilasciata ove ciò:

- non corrisponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportino lustro e prestigio per la Comunità locale;

ovvero

- non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.

5. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma del Comune devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Area Amministrativa, sentita in proposito la Giunta Comunale e limitati alle iniziative ed alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso. La richiesta di riproduzione e di utilizzo deve essere inoltrata per iscritto e adeguatamente motivata.

6. In concomitanza con il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma verrà inviato anche il file dello stemma che dovrà essere utilizzato.

7. Lo stemma comunale potrà essere utilizzato, dall'Ente, Associazione, Istituto, Società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione e ragione sociale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazione dello stemma ufficiale del Comune.

8. La bozza del materiale contenente il logo del Comune dovrà essere preventivamente visionata dall'ufficio di segreteria comunale prima della stampa e diffusione.

9. L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per il Comune e per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca determinata con provvedimento del Responsabile che ha rilasciato l'autorizzazione.

10. In caso di mancanza dell'indicazione del patrocinio, di un corretto utilizzo del logo o di un suo utilizzo senza la prescritta e preventiva autorizzazione, l'Amministrazione comunale non patrocinerà ulteriori iniziative promosse dal medesimo soggetto e non erogherà contributi se richiesti dal soggetto trasgressore.

CAPO III IL GONFALONE

Articolo 4 Descrizione del Gonfalone

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma regolarmente iscritto nel registro dell'Ufficio Araldico, approvato con D.P.C.M. in data 21 marzo 1972 così descritto:

Lo stemma si presenta troncato: nel primo di rosso, all'aquila d'oro al volo spiegato; nel secondo d'oro, un forno, in assonanza con il toponimo. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante, azzurra, spicca il motto, in caratteri maiuscoli neri: VIRTUS ET LABOR AD SOLIUM DUCUNT.

Il gonfalone è un drappo di rosso.

Articolo 5 Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone sarà presente a tutte le manifestazioni e ricorrenze civili e religiose promosse, per competenza dal Comune, nonché nelle cerimonie in cui vi siano deposizioni di corone a monumenti

cittadini.

2. Non è necessaria alcuna specifica disposizione perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

- ❑ Giornata della Memoria (27 gennaio);
- ❑ Giorno del ricordo (10 febbraio);
- ❑ Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- ❑ Festa del lavoro (1° maggio);
- ❑ Festa della Repubblica (2 giugno);
- ❑ Festa del S. Patrono (8 settembre);
- ❑ Festa di S. Francesco Patrono d'Italia (4 ottobre)
- ❑ Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre o giornata corrispondente);
- ❑ Lutto cittadino, regionale o nazionale;
- ❑ Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
- ❑ Cerimonie ufficiali, civili e religiose, di altri enti e Cerimonie organizzate da corpi Militari o forze di Polizia a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare con il gonfalone.

3. Il gonfalone sarà portato dal personale della polizia locale in alta uniforme.

4. Nel caso di impossibilità del settore competente a fornire il porta gonfalone, il Sindaco può individuare, anche al di fuori del personale comunale, il soggetto temporaneamente incaricato di portare il gonfalone, scegliendo preferibilmente l'incaricato tra i volontari appartenenti alle associazioni presenti sul territorio di Forno Canavese oppure da consiglieri comunali.

5. Colui il quale sarà incaricato di portare il gonfalone comunale dovrà indossare obbligatoriamente un abbigliamento consono all'importanza dell'incarico conferitogli, considerando che il gonfalone costituisce simbolo dell'intera comunità e che pertanto, allo stesso, va riconosciuto adeguato rispetto.

Articolo 6

Altre occasioni in cui può essere utilizzato il Gonfalone

1. A discrezione del Sindaco, il Gonfalone potrà partecipare a tutte quelle cerimonie civili o religiose di carattere straordinario ed imprevisto o che vengano considerate di particolare importanza ed interesse per il Comune.

2. In particolare il Sindaco può disporre l'invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni o iniziative di interesse per la comunità locale, organizzata da soggetti pubblici e/o privati e che perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale e civile della comunità.

3. Il Sindaco può altresì disporre l'invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti pubblici e/o privati e che si svolgono al di fuori del territorio comunale, previo accertamento che la manifestazione stessa abbia carattere rappresentativo della comunità interessata.

Articolo 7

Circostanze particolari per la partecipazione del Gonfalone

1. Il Gonfalone partecipa, listato a lutto, alle esequie di Assessori e/o Consiglieri Comunali deceduti durante il loro mandato.

2. Parteciperà inoltre alle esequie degli ex Sindaci.

Articolo 8

Collocazione del Gonfalone

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenziano i Gonfaloni della Regione o della Città Metropolitana, questi devono avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
2. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza (alla sinistra dell'osservatore). Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa; in questa ipotesi il gonfalone sarà collocato alla destra della bandiera nazionale.
3. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose all'interno o all'aperto, il Gonfalone civico deve stare alla sinistra del celebrante. (alla destra dell'osservatore)
4. Nelle processioni religiose, il Gonfalone seguirà immediatamente le autorità religiose.
5. Nei cortei funebri il Gonfalone seguirà il feretro.

CAPO IV

LA FASCIA TRICOLORE

Articolo 9

La fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Città, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare nelle pubbliche cerimonie, con l'uso di tale distintivo, da un Assessore o da un Consigliere Comunale.

Articolo 10

Uso della fascia tricolore

1. Gli atti e le cerimonie che impongono l'uso della fascia tricolore sono regolamentati da apposite disposizioni di legge.
2. E' prevista la partecipazione del Sindaco (o suo delegato) con fascia tricolore alle occasioni che prevedono la presenza del Gonfalone.

Articolo 11

Partecipazione del Sindaco a cerimonie o ricorrenze

1. A tutte le cerimonie, ricorrenze o anniversari, di carattere civile o religioso promosse da vari Enti, Associazioni, Associazioni d'Arma ecc. che commemorino persone o avvenimenti di particolare importanza per la Comunità, il Sindaco (o suo delegato) potrà presenziare con fascia tricolore in partecipazione del Comune all'evento.

CAPO IV LE BANDIERE

Articolo 12

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte, nei casi previsti dal D.P.R. 7 aprile 2000, N. 121, la bandiera nazionale, quella europea e quella della Regione Piemonte.
2. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.

Articolo 13

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale, quella regionale e quella europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco, con le modalità indicate dall'art. 7 del D.P.R. 7 aprile 2000, N. 121.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e il gonfalone comunale sono esposte nelle sale a ciò destinate.
3. Può essere disposta, con deliberazione di Giunta, l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 14

Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa il posto d'onore a destra (posizione di sinistra rispetto all'osservatore).
4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore una striscia di tessuto nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere, si rimanda alle disposizioni di

legge, uso e consuetudine vigenti, o alle disposizioni impartite in singole occasioni dalla Prefettura.

CAPO V INNO NAZIONALE

Articolo 15 Inno nazionale

1. In occasione di cerimonie ufficiali potrà essere eseguito l'inno nazionale di Mameli.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

1.1 Responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno e della corretta applicazione del presente regolamento è individuato nel Responsabile dell'Area Amministrativa.

Articolo 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione all'albo pretorio comunale.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.